



# **COMUNE DI URZULEI**

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE DEL “FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE”**

**(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 coordinato e integrato dal d.lgs. n. 56/2017)**

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 25.10.2017**

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante

Art. 4 – Fondo per l'innovazione

Art. 5 – Personale partecipante alla ripartizione del fondo

Art. 6 – Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

Art. 7 – Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato

Art. 8 – Disposizioni Varie

Art. 9 – Rinvio

Art. 10 – Disciplina transitoria

Art. 11 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo risorse finanziarie di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").

2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

3. Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113".

4. Infine, l'art. 102, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi, prevede: "Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8".

## **Articolo 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Progetto": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico;

b) "Responsabile del procedimento": RUP di cui al D.lgs. n. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge;

c) "Progettista": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza);

d) "Collaboratori interni": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti;

e) "Collaudatore": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.lgs. n. 50/2016;

f) "Gruppo di lavoro": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni;

- g) “Lavoro”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.lgs. n. 50/2016, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.);
- h) “Fonfo”: fondo risorse finanziarie di cui all'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016;
- i) “Fondo per funzioni tecniche” (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo);
- l) “Direttore dell'esecuzione”: chi provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Coincide con il Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee guida adottate dall'A.N.A.C. Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il Direttore dell'Esecuzione individuandolo tra i soggetti di cui all'art. 111 del D.lgs. n. 50 del 2016.

### **Articolo 3 – Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 – Ripartizione del fondo risorse finanziarie.**

1. Il fondo risorse finanziarie è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, poiché il presente regolamento deve stabilire la percentuale effettiva da applicare all'importo posto a base di gara, in rapporto all'entità e alla complessità del contratto da realizzare, si stabilisce quanto segue:
  - per importi a base di gara fino ad € 500.000,00 partecipano alla costituzione del fondo in parola nella misura del 2,00% (due per cento) dell'importo medesimo (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.);
  - per importi a base di gara da € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00 partecipano alla costituzione del fondo in parola nella misura dell'1,80% (uno virgola ottanta per cento) dell'importo medesimo (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.);
  - per importi posti a base di gara superiori ad € 1.000.000,00 partecipano alla costituzione del fondo in parola nella misura dell'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) dell'importo medesimo (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.).
3. L'80% (ottanta per cento), del fondo come sopra computato (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara), costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
4. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato (pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara), costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 4.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da erogare.
6. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

<b>PER LAVORI ED OPERE</b>			
<b>1. ATTIVITÀ GENERALE</b>	<b>2. QUOTA</b>	<b>3. ATTIVITÀ SPECIFICA</b>	<b>4. % REL.</b>
<b>PROGRAMMAZIONE</b>	5	Redazione programma OO.PP.	5
<b>VERIFICA PROGETTI</b>	20	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	15
<b>FASE DI GARA</b>	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10
		Funzioni di segreteria della Commissione di gara	5
<b>FASE ESECUTIVA</b>	15	Direzione lavori	10
		Collaudo Statico e/o tecnico amministrativo	5
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	45	Responsabilità del Procedimento	45
<b>TOTALI</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

<b>PER SERVIZI E FORNITURE</b>			
<b>1. ATTIVITÀ GENERALE</b>	<b>2. QUOTA</b>	<b>3. ATTIVITÀ SPECIFICA</b>	<b>4. % REL.</b>
<b>PIANIFICAZIONE</b>	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
<b>FASE DI GARA</b>	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara	15
		Funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	5
<b>FASE ESECUTIVA</b>	40	Direzione Esecuzione del Contratto	25
		Verifica di conformità	15
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	35	Responsabilità del Procedimento	35
<b>TOTALI</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

8. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

9. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

10. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 20% della corrispondente aliquota. La restante quota (dell'80%) viene riconosciuta al

responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

11. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta o incrementata da parte dal responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.

12. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno (collaboratore/i).

13. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 113 comma 2. Per i compiti svolti dal responsabile della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota pari al 5% dell'incentivo previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

14. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D.lgs. n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Art. 4 – Fondo per l'innovazione**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superio.

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti previste dal presente regolamento ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

5. Il Responsabile competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile del Servizio Tecnico.

#### **Art. 5 – Personale partecipante alla ripartizione del fondo**

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate nel successivo comma 2.

2. Tali compensi sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. I responsabili dei procedimenti istruttori, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Servizio perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

#### **Art. 6 – Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo**

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti ai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
5. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse nel periodo.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Art. 7 – Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
  - incremento di costo dell'opera appaltata;
  - incremento dei tempi di esecuzione.
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 3) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento –  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

$I_t$  = Incentivo totale dovuto

$t$  = termine contrattuale

$r$  = ritardo colpevole

$K$  = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

#### **Art. 8 – Disposizioni varie**

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

#### **Art. 9 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 10 – Disciplina transitoria**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui al previgente art. 92, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 163/2006.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano, altresì, agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui al previgente art. 13 bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014.

3. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016.

#### **Art. 11 – Entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

2. Il presente regolamento dovrà essere trasmesso ai titolari di posizione organizzativa e al personale dipendente interessato, alle OOSS, al Nucleo di Valutazione e al Revisore dei Conti.

3. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'albo pretorio on-line.